

Circolare n° 54

Roma, 23 Novembre 2023

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

LORO SEDI

OGGETTO: FISCALE – QUESITI E RELATIVE RISPOSTE

Ritenendo di fare cosa utile, si riportano di seguito alcuni quesiti con le relative risposte fornite dallo Studio associato Tosoni.

Si ricorda con l'occasione che, a partire dal 1° gennaio 2024, i quesiti saranno consultabili esclusivamente sul sito accedendo all'area riservata agli associati con username e password.

Quesito 1

Un nostro associato, titolare di una ditta individuale agricola, dal 2018 ha iniziato l'attività di agriturismo ed ha optato per il regime ordinario sia ai fini dell'IVA che ai fini dei redditi (quadro G). Può per l'anno 2022 dichiarazione redditi 2023 applicare il regime forfettario per le aziende agrituristiche (quadro D) nonostante, per l'anno 2022, abbia liquidato l'iva in regime normale?

Risposta 1

Il regime fiscale delle imprese agrituristiche è disciplinato dall'articolo 5 della Legge 413/1991 il quale dispone che:

- ai fini delle imposte dirette, per i soggetti diversi da quelli IRES (quindi, solo per imprese individuali e società di persone), il reddito imponibile si determina applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio dell'attività agrituristica il coefficiente di redditività del 25%;
- ai fini Iva, l'imposta si determina riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

La stessa norma consente al contribuente di non avvalersi delle disposizioni speciali e di esercitare l'opzione per l'applicazione del regime ordinario nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione, tuttavia, ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.

Pertanto, avendo esercitato l'opzione per l'applicazione dell'Iva con le regole ordinarie, anche per i redditi dovrà seguire il regime ordinario e determinare il reddito di impresa analiticamente (quindi non nel quadro RD ma nei quadri RG o RF a seconda che sia in regime di contabilità semplificata o ordinaria).



Quesito 2

chiedo cortesemente quale può essere il gruppo e specie cespiti adatto per una società agricola che possiede il codice ATECO 011140 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi e che opera in regime di contabilità ordinaria essendo una società di capitali.

Risposta 2

I gruppi e le specie in cui sono divise le imprese ai fini dei coefficienti di ammortamento sono riportate in allegato al Decreto del 31/12/1988 - Min. Finanze a titolo "Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni"

A parere nostro, un'impresa attiva nello svolgimento delle attività di coltivazione rientra certamente nel Gruppo I "Industrie agrarie e boschive" e in particolare nella Specie I o Specie II.

Quesito 3

nel registro SIAN di un'azienda agricola è presente per il 2022 l'erogazione del "TF UCRAINA COD.AIUTO N-SA.103166/2022 2.1" pertanto chiedo se va inserito nel quadro RS del modello unico come aiuto di stato.

Risposta 3

Nel quadro RS della dichiarazione dei redditi vanno indicati esclusivamente gli aiuti di stato di natura fiscale percepiti dall'azienda nel corso dell'esercizio.

L'aiuto in questione dovrebbe consistere in una garanzia a titolo gratuito prestata da Ismea a favore delle imprese a fronte di finanziamenti sostenuti per coprire l'incremento dei costi energetici.

Se così è, l'aiuto non va indicato nel quadro RS.

Quesito 4

con la presente in riferimento ad un controllo 36 ter su un 730/2021 redditi 2020 contestano al dichiarante la deducibilità dei contributi agricoli versati dal figlio a carico in quanto gli stessi sono stati compensati con un credito Iva di quest'ultimo

Risposta 4

I contributi pagati dall'imprenditore agricolo per i propri familiari coadiuvanti agricoli non sono deducibili in sede di dichiarazione dei redditi, né dall'imprenditore agricolo stesso, né dai familiari. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta 248 del 16/07/2019, ha ribadito quanto già espresso con le precedenti Circolari 137/1997, 50/2002, 15/2005, 7/2018, ovvero che la disciplina della rivalsa, prevista per i contributi versati da artigiani e commercianti a favore dei propri collaboratori familiari, non è applicabile in via analogica anche per gli imprenditori agricoli, non essendo espressamente prevista dalla norma.

Di conseguenza, i contributi agricoli, per i quali non spetta il diritto di rivalsa, non sono deducibili dal coadiutore familiare, né tantomeno dall'imprenditore agricolo e non possono essere indicati in dichiarazione

Quesito 5

Ho un salone di parrucchiera con collaboratore familiare 49% (il suo reddito 14000,00 circa) fatturato annuo intorno 95.000,00, costo dipendente si aggira 19000,00 annui
Può dal 01/01/24 passare in regime forfettario?

Risposta 5

I requisiti dettati per il regime forfettario sono contenuti nel comma 54, articolo 1, della Legge 190/2014. In particolare, per poter accedere al regime forfettario è necessario che i compensi percepiti nell'anno precedente non abbiano superato la soglia di Euro 85.000.

Inoltre, è necessario che le spese per lavoro dipendente dell'anno precedente non abbiano superato la soglia di Euro 20.000.

Nel caso proposto i ricavi dell'anno precedente hanno superato la soglia indicata e pertanto il regime non può essere applicato.

La soglia di Euro 100.000 non è relativa ai requisiti per accedere al regime forfettario, ma rappresenta il valore oltre al quale la fuoriuscita dal regime forfettario avviene in corso d'anno anziché dall'inizio dell'anno successivo.

Quesito 6

Un agente di commercio può scaricare il costo del rimborso Kilometrico della auto personale quindi non intestata alla ditta... naturalmente ha solo questa auto.. e quindi usa per lui personale e famiglia...non ho trovato nulla in merito...

Risposta 6

Il rimborso chilometrico può essere riconosciuto da un soggetto (società) ad un altro soggetto (amministratore, dipendente, etc) nel momento in cui per lo svolgimento dell'incarico utilizza la propria vettura.

Nel caso di ditta individuale viene a mancare la pluralità dei soggetti e il rimborso rappresenterebbe una indennità non tassata non prevista dalla norma. Per tali ragioni si ritiene che non sia possibile procedere con questa forma di "autorimborso".

È possibile invece concedere in uso l'autovettura alla propria ditta individuale mediante contratto di comodato. Così facendo il veicolo, anche se acquistato da privato, rientra tra i beni utilizzati dall'impresa e i relativi costi possono essere dedotti secondo le ordinarie previste per le varie tipologie di veicolo.

Cordiali saluti.

La Segreteria